

3187

fr

1

1 luglio 2014

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale  
Alain Berset  
Dipartimento federale dell'interno DFI  
3003 Berna

### Ordinanza sulla correzione dei premi: indagine conoscitiva

Egregio Signor Consigliere federale,

in data 19 maggio 2014, nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dal DFI, abbiamo ricevuto il progetto d'ordinanza sulla correzione dei premi ed il relativo rapporto esplicativo. Ringraziamo anzitutto per l'opportunità che ci avete concesso di esprimere la nostra posizione. Pur comprendendo e condividendo la stretta tempistica necessaria per mettere in vigore il sistema di correzione dal 2015, non possiamo tuttavia non deplorare la mancanza della versione in italiano della documentazione.

L'ordinanza in consultazione disciplina i dettagli tecnici e procedurali per l'attuazione della modifica della LAMal adottata il 21 marzo 2014 dal Parlamento federale, finalizzata ad una correzione parziale dei premi pagati dal 1996 al 2013. Il Cantone Ticino esprime una sostanziale condivisione del testo proposto, rilevando tuttavia due aspetti che a nostro avviso andrebbero rivisti.

L'art. 5 inerente al finanziamento degli assicuratori andrebbe formulato in modo più equilibrato o neutrale. L'art. 106a cpv. 3 LAMal prevede infatti che gli assicuratori possano finanziare il loro contributo o attraverso un supplemento di premio unico o attingendo alle proprie riserve. L'ordinanza in questione sembra tuttavia presupporre la prima variante, dettagliandola ampiamente e subordinando la seconda al non adempimento della prima. In realtà, è lecito attendersi un finanziamento degli assicuratori tramite le riserve eccedentarie. Queste sono presenti in misura abbondante presso la grande maggioranza delle casse (quota di solvibilità del 172% in Svizzera, ossia un'eccedenza di circa 3 Mia al 1° gennaio 2013). Inoltre va evitato che gli assicurati domiciliati in un Cantone dove vi è diritto al rimborso siano chiamati nuovamente alla cassa.

In merito alla determinazione del supplemento di premio, il Cantone Ticino è dell'avviso che si possa rinunciare alla deduzione dell'importo unico previsto all'art. 2 cpv. 2 ("einmaliger Freibetrag"). Secondo l'art. 106c cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può – ma non deve obbligatoriamente – stabilire un importo annuo per

assicurato da dedursi dall'insufficienza di premi, per tenere conto delle componenti di casualità nella fissazione dei premi. Siccome il rimborso è comunque già parziale (800 Mio di complessivi 1.7 Mia), si può ragionevolmente supporre che l'elemento aleatorio nella formulazione dei premi sia già considerato nella parte non compensata, rinunciandovi nell'ordinanza e semplificando la procedura di correzione dei premi. Se l'importo unico viene comunque mantenuto, allora all'art. 2 cpv. 2 va precisato da quale entità è dedotto e l'Autorità federale deve indicare i supplementi di premio effettivi per i singoli cantoni deficitari.

Ringraziandovi per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte, vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
M. Bertok

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch)
- Delegato del Cantone per i rapporti confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)